

Codice
identificativo: 1481

Data ricezione: 26/08/2022

Argomento: **Incentivi per funzioni tecniche**

Oggetto: **Accantonamento e previsione dell'incentivo nel quadro economico come condizione di incentivabilità - art 113 Codice**

Quesito: Con riferimento alla novella normativa di cui all'art. 5, c. 10 del D.L. 121 del 2021, con la quale si prevede che debba riconoscersi l'incentivo di cui all'art. 113 del Codice anche alle attività relative ad appalti eseguiti prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 113 comma 3, purché inerenti a procedure avviate dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 50 del 2016, si richiede se il diritto del dipendente all'incentivo resti, in ogni caso, condizionato al preventivo accantonamento delle relative somme in sede di redazione del quadro/prospetto economico dell'intervento. La soluzione affermativa è, infatti, imposta dall'inciso contenuto nel comma 10 dell'art. 5, del citato Decreto legge in base al quale "gli oneri [...] fanno carico agli stanziamenti GIÀ accantonati per i singoli appalti", nonché dall'unanime giurisprudenza contabile secondi cui "le condizioni di carattere generale che, in base all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, devono sussistere ai fini dell'incentivabilità di ogni singola funzione tecnica, [...] sono così enucleabili: a) [...]; b) [...]; c) che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell'appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara [...]".

Risposta: Con riferimento al quesito posto, risulta opportuno premettere che, con riguardo alla natura dell'emolumento in parola, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nell'affermare che l'incentivo per funzioni tecniche, attualmente disciplinato dall'art. 113 del Codice, ha carattere retributivo, da riconoscersi a fronte della prestazione dell'attività incentivata da parte del dipendente; ne consegue che gli atti da adottare ad opera della Stazione Appaltante non sono costitutivi del diritto, ma svolgono una funzione meramente ricognitiva della prestazione svolta. Tanto premesso, si conferma l'indirizzo unanime della giurisprudenza contabile che, ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa e della conseguente liquidazione dell'incentivo, ritiene necessario che: a) l'ente sia dotato di un apposito regolamento interno, il quale costituisce condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate nel fondo; b) le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata; c) l'impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse già accantonate nel quadro economico dell'appalto, attraverso la costituzione del fondo nei limiti percentuali indicati dal legislatore; d) la liquidazione dell'incentivo sia preceduta dall'accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio.